



# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

**ORIGINALE**

## ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 5

Seduta 28-02-2018

Sessione: di Ordinaria CONVOCAZIONE

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Claudio Bellati	Consigliere	Presente	
Luca Bonventi	Consigliere	Presente	
Fabrizio Borghi	Consigliere	Presente	
Maurizio Corsini	Consigliere	Presente	
Luca Ghiselli	Consigliere	Presente	
Elisa Guaiumi	Consigliere	Assente	
Alessandra Marchi	Consigliere	Presente	
Flavia Nadalini	Consigliere	Presente	
Maurizio Nardi	Consigliere	Presente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Carla Salvadori	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
<b>Totale</b>		<b>Pr. 12</b>	<b>As. 1</b>

### OGGETTO

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

Si dà atto che l'oggetto n. 5 'Tributo sui servizi indivisibili – TASI. Aliquote e detrazioni anno 2018.' è stato trattato unitamente al punto n. 2.

Nessun altro interviene e

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.2016 sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016;
- l'art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) modifica i commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 676 della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 37 della Legge di Stabilità 2018 n. 205/2017 che estende al 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art.1, comma 37 della Legge 205/2017 che estende all'anno 2018 quanto previsto nel comma 28 dell'art.1 Legge 208/2015 omissis... *“per l'anno 2017 e 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016 e 2017” omissis ...;*

Considerato che il Comune ha applicato la Tasi nel 2017 con riferimento ai seguenti fabbricati e stabilendo le seguenti aliquote:

- *abitazione principale aliquota 3,2 per mille con detrazione Immobili di categoria D (esclusi i D/10) aliquota 2,5 per mille*
- *Aree edificabili aliquota 1,5 per mille*
- *Fabbricati rurali aliquota 1 per mille*
- *Aliquota 0 altre fattispecie imponibili*

- *Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Aliquota del 2,5 per mille."*

Considerato che nell'anno 2015, 2016 e 2017 erano state previste le seguenti detrazioni :*"Nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile IRPEF relativo all'anno precedente, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:*

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Detrazione euro (per redditi imponibili IRPEF inferiori a € 50.000,00 – riferito ad intero nucleo familiare)</i>
<i>Fino a € 300,00</i>	<i>€ 90,00</i>
<i>Da € 301,00 a € 500,00</i>	<i>€ 80,00</i>
<i>Da € 501,00 a € 800,00</i>	<i>€ 30,00</i>
<i>Da € 801,00</i>	<i>€ 0,00</i>

*Ritenuto di poter finanziare queste ulteriori detrazioni:*

- *€ 15,00 per ogni figlio fiscalmente a carico di età inferiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitando questo beneficio dell'ulteriore detrazione di € 15,00 ai soli nuclei familiari che hanno un reddito imponibile IRPEF non superiore a 50.000,00 euro,*
- *€ 15,00 per figlio disabile indipendente da reddito ed età;"*

Dato atto che negli 2014, 2015, 2016 e 2017 si sono applicate aliquote maggiori rispetto alla aliquota base prevista dall'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013, come previsto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Dato atto che le aliquote maggiori rispetto all'aliquota base sono state applicate ad immobili non esentati con la legge 208/2015 e che pertanto è possibile mantenere tali aliquote;

Verificato che le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non sono state oggetto di esenzione e che pertanto è possibile mantenere la stessa aliquota ed agevolazioni previste per le abitazioni principali;

Dato atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale presupponeva una rendita catastale fino ad € 800,00, e che non esiste la certezza che le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 abbiano una rendita superiore e che dunque è necessario mantenere anche questa tipologia di detrazione;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, approvato con delibera consiliare n. 30 del 2014, modificato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 22.07.2015 e n. 21 del 30.04.2016;

Accertato che in base alle stime operate, il gettito atteso è di € 380.000,00;

Dato atto che il gettito atteso di € 380.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale pari al 14,70% dei costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento comunale (art. 6) e con i dati desunti dallo schema del bilancio di previsione:

a) Viabilità, illuminazione pubblica	€	568.421,80
b) Verde pubblico	€	183.321,23
c) Servizi amministrativi generali compresa la polizia locale	€	1.973.729,45
TOTALI	€	2.725.472,48
Sanzioni del codice della strada	€	140.000,00
Totale spese servizi indivisibili al netto delle sanzioni Del codice della strada	€	2.585.472,48;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2018;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente;

Visti gli allegati pareri di regolarità contabile e tecnica espressi al Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3 (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi, Claudio Bellati), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 12 su n. 13 consiglieri assegnati ed in carica;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di mantenere per l'anno 2018 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
  - 1) abitazione principale, per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 aliquota 3,2 per mille con detrazione;
  - 2) Immobili di categoria D (esclusi i D/10) aliquota 2,5 per mille;

- 3) Aree edificabili aliquota 1,5 per mille;
- 4) Fabbricati rurali aliquota 1 per mille;
- 5) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ,fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. Aliquota del 2,5 per mille;
- 6) Aliquota 0 altre fattispecie imponibili;

2) di mantenere le detrazioni previste per l'anno 2015 e confermate per gli anni 2016 e 2017 anche per l'anno 2018:

Nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo familiare anagrafico con reddito imponibile IRPEF relativo all'anno precedente, riferito all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 50 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

<i>Importo rendita catastale unità abitativa</i>	<i>Detrazione euro (per redditi imponibili IRPEF inferiori a € 50.000,00 – riferito ad intero nucleo familiare)</i>
<i>Fino a € 300,00</i>	<i>€ 90,00</i>
<i>Da € 301,00 a € 500,00</i>	<i>€ 80,00</i>
<i>Da € 501,00 a € 800,00</i>	<i>€ 30,00</i>
<i>Da € 801,00</i>	<i>€ 0,00</i>

Ritenuto di poter finanziare queste ulteriori detrazioni:

- € 15,00 per ogni figlio fiscalmente a carico di età inferiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitando questo beneficio dell'ulteriore detrazione di € 15,00 ai soli nuclei familiari che hanno un reddito imponibile IRPEF non superiore a 50.000,00 euro,
- € 15,00 per figlio disabile indipendente da reddito ed età;

3) di dare atto che nell'anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati, si intende mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell' art.1 della Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, 2016 e nel 2017;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

\*o\*o\*o\*o\*

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi, Claudio Bellati), astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 12, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

\*o\*o\*o\*o\*



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

## Seduta di Consiglio Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO : TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. ALIQUOTE E  
DETRAZIONI ANNO 2018**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Responsabile del Settore  
AA.GG. – Finanziario  
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Li, 16-02-2018

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore  
AA.GG. – Finanziario  
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Li, 16-02-2018



Via Gnocchi Viani, 16  
46035 Ostiglia (MN)

# COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale  
(Dott. Renato Magalini)



Il Sindaco

(Dott. Valerio Primavori)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il **24 MAR. 2018** e vi  
rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li **24 MAR. 2018**

Il Responsabile del Settore  
Affari Generali - Finanziario - P.I.



(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di  
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Renato Magalini)

\_\_\_\_\_

R26. 395